

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**ACCORDO IN MATERIA DI  
MOBILITA' ORIZZONTALE TRA I PROFILI PREVISTI NEL VIGENTE SISTEMA  
ORGANIZZATIVO**

sottoscritto il 26 luglio 2017 in Roma

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione  
trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione e  
Sistemi informativi

Il Direttore Centrale Pianificazione  
e Controllo di Gestione

Il Direttore centrale Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale per la Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL

firmato

CISL FP

firmato

UIL PA

firmato

FIALP/CISAL

firmato

USB PI

firmato

La Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali rappresentative

- VISTO l'Accordo sindacale in materia di mobilità orizzontale tra i profili del sistema di classificazione sottoscritto in data 12/09/2001;
- VISTA la circolare n. 122 del 26/6/2002 di attuazione del predetto Accordo;
- VISTO l'art. 6 del CCNL Enti pubblici non economici del 01/10/2007 con il quale è stato definito il nuovo sistema di classificazione del personale;
- VISTO l'art. 8 del suddetto contratto il quale prevede che gli Enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL 16/02/1999;
- VISTO l'Accordo di Programma INPS relativo al triennio 2010-2012 sottoscritto il 10/11/2010 che ha recepito la nuova classificazione del personale ed ha confermato i profili già esistenti nel sistema organizzativo dell'INPS;
- CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare il soprarichiamato Accordo sindacale del 12/09/2001, sia in relazione al nuovo quadro normativo e contrattuale di riferimento che all'esigenza di contingentare il numero dei cambi di profilo sulla base delle carenze funzionali rilevate a livello nazionale per ciascun profilo specialistico

CONVENGONO

sulla necessità di ridefinire l'Accordo sindacale in materia di mobilità orizzontale tra i profili come appresso riportato.

**Articolo 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente Accordo si applica al personale inquadrato nelle posizioni economiche dell'Area C del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 6, comma 1, del CCNL 2006-2009, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Articolo 2**  
**Mobilità orizzontale tra profili**

1. Tra i profili presenti nel sistema organizzativo dell'INPS, disciplinati nel CCNI 1998-2001 e confermati al punto 1.2 dell'Accordo di programma 2010-2012 sottoscritto in data 10/11/2010, è consentita la mobilità orizzontale, con le modalità di cui al successivo articolo 3, a parità di inquadramento economico.

**Articolo 3**  
**Modalità di attuazione della mobilità orizzontale tra i profili**

1. La mobilità orizzontale tra profili professionali può essere attivata attraverso le seguenti modalità:
  - a) procedura avviata con apposito bando nazionale, sentite le OO.SS. per la definizione dei contingenti da individuare sulla base delle esigenze organizzative/funzionali rilevate per ciascun profilo professionale e presso ciascuna regione;
  - b) su richiesta dell'interessato, solo verso analoga posizione economica del profilo amministrativo, trascorsi almeno cinque anni dall'acquisizione del profilo specialistico;
  - c) per motivi di salute, solo verso analoga posizione economica del profilo amministrativo.

**Articolo 4**  
**Mobilità orizzontale a seguito di apposita procedura selettiva**

1. In relazione a specifiche esigenze organizzative/funzionali rilevate a livello nazionale per ciascun profilo professionale e per ciascuna regione, potranno essere indette specifiche procedure selettive per la mobilità orizzontale verso i profili informatico, sanitario e geometra-perito industriale.

2. Sulla base dei profili professionali messi a bando, ciascun Direttore regionale/Coordinamento metropolitano/centrale, acquisite le candidature del personale delle strutture di propria competenza, comunica alla Direzione centrale risorse umane i nominativi dei funzionari individuati, unitamente ad una sintetica relazione riguardante le attività espletate dagli stessi e alla documentazione attestante le competenze possedute e le concrete e certificate esperienze di lavoro correlate al profilo richiesto.
3. La Direzione centrale risorse umane provvederà ad effettuare la preventiva istruttoria delle richieste pervenute e a trasmettere quelle dei candidati in possesso dei requisiti, corredate dalla relativa documentazione, alla competente Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale Risorse umane o suo delegato, dal Direttore Centrale Organizzazione e Servizi Informativi o suo delegato e dal Responsabile della Struttura centrale competente per le attività dello specifico profilo in esame. Per le valutazioni riguardanti i funzionari in forza alla D.C. Risorse Umane, alla D.C. Organizzazione e Servizi Informativi ovvero presso uno dei Coordinamenti dei rami professionali, i relativi componenti della Commissione di valutazione saranno individuati dal Direttore generale.
4. In esito ai pareri espressi dalla Commissione di valutazione, il Direttore generale adotterà il relativo provvedimento.
5. L'Amministrazione ha facoltà, altresì, sulla base di specifiche esigenze organizzative, di effettuare selezioni attraverso la somministrazione di test di natura professionale rivolti a tutto il personale per il passaggio al profilo specialistico.

## **Articolo 5**

### **Mobilità orizzontale a richiesta del dipendente**

1. Il dipendente inquadrato nei profili informatico, sanitario o geometra-perito industriale, trascorsi almeno cinque anni dalla data di inquadramento in detti profili, può richiedere la mobilità orizzontale verso analoga posizione economica del profilo amministrativo.
2. Detta richiesta, debitamente motivata, integrata con il parere del Direttore della sede di appartenenza, dovrà essere presentata al Direttore regionale/coordinamento metropolitano o al Direttore centrale risorse umane per i dipendenti della Direzione generale, e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione di cui al precedente art. 4, comma 3, del presente Accordo.

3. In relazione al parere espresso dalla Commissione di valutazione nonché in considerazione delle primarie esigenze di servizio della Sede/Struttura di appartenenza, il Direttore generale valuterà la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di inquadramento nel nuovo profilo.
4. Le disposizioni del presente articolo potranno trovare applicazione nei confronti del personale ispettivo inserito nel ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 149/2015, previo parere dell'INL.

## **Articolo 6**

### **Mobilità orizzontale per motivi di salute**

1. La mobilità orizzontale per motivi di salute è disposta a seguito di richiesta scritta e motivata dell'interessato al Direttore della sede di appartenenza o al Direttore centrale di riferimento per i dipendenti della Direzione generale, corredata da certificazione sanitaria, in plico chiuso, attestante le cause che ne determinano la richiesta.
2. La documentazione prodotta sarà oggetto di valutazione esclusivamente da parte del Medico Competente della Sede di appartenenza che potrà anche sottoporre il richiedente a visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. A conclusione delle procedura prevista al comma 2, il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto di idoneità o meno allo svolgimento della mansione specifica correlata al profilo specialistico rivestito. Tale giudizio viene rilasciato in copia all'interessato e al datore di lavoro. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso, ai sensi dell'art. 41, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
4. Qualora a completamento della procedura prevista al precedente comma 3 il dipendente risulti non idoneo allo svolgimento della mansione specifica correlata al profilo specialistico rivestito, il Direttore della sede, per il tramite del Direttore Regionale/coordinamento metropolitano, ovvero il Direttore della struttura centrale, trasmette la relativa istanza alla Direzione centrale risorse umane ai fini della predisposizione degli atti relativi all'inquadramento nel profilo amministrativo.
5. Nel caso la richiesta di mobilità orizzontale per motivi di salute riguardi il personale ispettivo inserito nel ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 149/2015, gli

esiti relativi alla procedura prevista nel presente articolo saranno comunicati all'INL per il parere di competenza.